

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata "IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS"

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma.

FINALITÀ

Art. 3

ASSISTENZA E EDUCAZIONE

L'Associazione si propone di intraprendere iniziative atte ad intervenire sul disagio minorile e giovanile, privilegiando le esperienze di concreta e quotidiana condivisione.

Si propone la promozione di esperienze per l'accoglienza ed il pieno sviluppo delle potenzialità di bambini, ragazzi e giovani che vivono situazioni di sofferenza, quali difficoltà sociali e familiari, o disabilità fisica, psichica o sensoriale, nella convinzione che l'accoglienza e l'azione educativa coscientemente condotte possano dare un contributo importante alla soluzione di tali problemi.

Art. 4

FORMAZIONE

L'Associazione ha altresì lo scopo di formare soggetti occupati e disoccupati, con particolare, ma esclusivo, riferimento per le persone in condizioni di svantaggio o difficoltà socio-economiche.

Art. 5

IMPEGNO INTERNAZIONALE

L'Associazione promuove attività di cooperazione allo sviluppo, progetti di assistenza, sostegno all'infanzia e formazione, con particolare attenzione verso le esigenze dei paesi del sud del mondo, anche attraverso la collaborazione con altri organismi.

Art. 6

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

"IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS" è un'Associazione che non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L'associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.

Essa si basa sull'impegno volontario, spontaneo, gratuito e continuo dei suoi membri, fondato sulla convinzione che il volontariato, quando non si limiti ad interventi meramente assistenziali e suppletivi delle carenze delle strutture istituzionali, abbia un alto valore educativo e di testimonianza.

Per questo motivo le cariche sociali all'interno dell'associazione sono ricoperte a titolo interamente gratuito.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se occorrente a qualificare o specializzare l'attività svolta. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

Eventuali prestiti di somme di denaro per le necessità dell'associazione, da parte di un socio, si intendono infruttiferi.

ATTIVITA' E STRUMENTI

Art. 7

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove e gestisce comunità familiari di accoglienza, offrendo risposte differenziate e mirate alle diverse esigenze del disagio e alle richieste di ospitalità
- realizza attività educative e ludico-ricreative, volte ad integrare i percorsi scolastici e di formazione professionale, anche a scopo di riabilitazione;
- gestisce e organizza corsi di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico e/o professionale per giovani, lavoratori svantaggiati ed altre categorie deboli sul mercato del lavoro;
- istituisce borse di studio e borse lavoro;
- organizza attività di studio e di sensibilizzazione, culturali ed editoriali, nell'ambito dei settori nei quali opera;
- promuove la collaborazione con gli Enti Pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali;
- promuove e partecipa come socio a cooperative di solidarietà sociale finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali esclusivamente aventi finalità di solidarietà sociale suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni..

I SOCI

Art. 8

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

I membri dell'Associazione motivano la loro appartenenza all'Associazione stessa sulla base di una scelta di partecipazione ad un progetto comune tendente all'eliminazione delle situazioni di emarginazione presenti nella società, nella convivenza che l'accoglienza e l'azione educativa coscientemente condotte possano dare un contributo determinante alla soluzione di tali problemi.

Quali che siano le motivazioni profonde che ispirano tale scelta, siano cioè esse motivazioni di carattere religioso, politico o morale, esse hanno come matrice comune l'affermazione del principio della fratellanza fra gli uomini, e l'auspicio della collaborazione fra tutti coloro che, animati da buona volontà, si adoperano per la costruzione di un mondo più giusto.

Art. 9

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

La qualità di associato e i relativi diritti sono strettamente personali e non sono trasferibili.

L'appartenenza all'Associazione, al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota annuale è elemento di decadenza dall'Associazione.

Art. 10

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione.

Può recedere il socio che non si consideri più in grado di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso è registrato dal Consiglio Direttivo, tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.

Decade il socio:

- che non abbia versato la quota associativa;
- nel caso di persone giuridiche, per cessazione delle attività.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Può essere escluso il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- che non osservi le deliberazioni degli organi sociali;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Contro i provvedimenti di carattere disciplinare l'interessato può ricorrere all'assemblea. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11

Tutti i soci, purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

Art. 12

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

ORGANI

Art. 13

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario generale, il Collegio dei Sindaci.

Nell'individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella composizione degli organi l'Associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra i generi.

L'ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

È convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative.

In alternativa è ammessa la convocazione per mezzo di avviso consegnato a mano, ovvero raccomandata a/r, fax o posta elettronica presso l'indirizzo comunicato dal socio.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 17

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega da un altro socio; la delega deve essere scritta e nessun socio può rappresentare per delega più di due soci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- fissa le linee programmatiche dell'Associazione, decide sul numero dei Consiglieri di cui si compone il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Collegio dei Sindaci;
- approva le relazioni ed i bilanci, preventivo e consuntivo, presentati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Sindaci;
- ratifica l'ingresso o l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- determina l'importo della quota associativa annuale e di eventuali altri contributi;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi dei soci attraverso i provvedimenti di carattere disciplinare del Consiglio Direttivo.

Deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 19

L'assemblea straordinaria dei Soci:

- delibera sulle modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto;
- delibera sulla responsabilità e sull'eventuale decadenza del Consiglio Direttivo, e procede alla rielezione del Consiglio nella stessa seduta;
- delibera circa lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Per questo tipo di delibere, che devono essere argomento specifico all'ordine del giorno, la maggioranza richiesta è dei due terzi dei presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione. È nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vicepresidente e il Segretario Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l'assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'attività dell'Associazione secondo le linee programmatiche fissate dall'assemblea;
- fissa la data dell'assemblea annuale;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo; dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- predisponde la relazione sociale;
- stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico per il personale impiegatizio dipendente dall'Associazione;
- delibera sulla scelta dei tecnici;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione in qualità di socio e sul recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- assume, in nome e per conto dell'Associazione, impegni finanziari con Istituti di Credito ed Enti per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa;

Tali poteri possono essere delegati in tutto o in parte al Presidente e, solo in parte, al Segretario. Nel verbale di delega devono essere indicati i poteri delegati.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno, su convocazione del Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente) da inviarsi, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno sette giorni di anticipo, ovvero ogni qual volta il Presidente, o almeno la metà dei membri, lo riterrà necessario.

IL PRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente:

- partecipa al Consiglio Direttivo con diritto di voto e ne dirige i lavori, resta in carica quanto quest'ultimo;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale e la firma legale dell'Associazione;

- a lui il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nel verbale di delega devono essere indicati i poteri delegati. In caso di impedimento o assenza i compiti del Presidente sono assolti dal Vicepresidente;
- su proposta del Segretario Generale nomina e revoca il personale dipendente;
- accetta quanto è offerto e devoluto all'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo;
- stipula le convenzioni con gli organismi che affidano all'Associazione la gestione di attività o iniziative relative ai suoi fini istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 25

Il Segretario Generale:

- sovrintende all'andamento tecnico e amministrativo;
- propone al Presidente i provvedimenti relativi al personale dipendente dell'Associazione;
- espleta tutti i compiti necessari al buon andamento dell'Associazione non espressamente attribuiti al Consiglio Direttivo e al rappresentante legale dell'Associazione.

I CONSIGLIERI

Art. 26

Ciascun consigliere ha l'incarico di occuparsi di un determinato settore di attività a favore dell'Associazione, e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo e all'assemblea dei Soci.

IL COLLEGIO OEI SINDACI

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri all'interno dei quali viene eletto un Presidente. È nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. I componenti del Collegio dei Sindaci sono rieleggibili.

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci:

- controlla ed esamina almeno semestralmente i libri contabili e il contenuto della cassa;
- presenta all'assemblea una relazione sul bilancio e sulle attività finanziarie dell'Associazione.

IL PATRIMONIO

Art. 29

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dai Soci, da contributi, da donazioni, elargizioni e proventi di qualsiasi natura e specie, e da eventuali beni di proprietà dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 30

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo, o un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre, in ogni esercizio, un bilancio preventivo, in cui rappresentare, con prudenza, le entrate e le spese, nonché l'eventuale avanzo o disavanzo di gestione previsto per l'esercizio successivo.

Tale bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea prima della chiusura di ogni esercizio.

SCIOLIMENTO

Art. 31

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea straordinaria dei Soci, la quale nominerà anche i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) individuate dall'assemblea dei Soci, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie sia tra soci che tra Associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte ed il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 33

Possono essere redatti appositi regolamenti interni per meglio disciplinare l'organizzazione dell'Associazione ed il regolare svolgimento della sua attività, oltre che per trattare specifiche questioni non riportate nel presente statuto. Una volta redatti i regolamenti il Consiglio Direttivo li sottopone alla prima Assemblea Ordinaria che può approvarli.

NORME FINALI

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

L'Associazione "il tetto" è stata costituita in Roma il 12 luglio 1984. L'assemblea dei Soci il 25 marzo 2007 ha modificato la denominazione dell'Associazione in "IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS".

Il presente statuto così modificato, che si compone di 34 articoli, è stato approvato dall'assemblea dei Soci il 27 aprile 2009.

Il Segretario dell'assemblea

Il Presidente dell'assemblea

Francesco Gentile

Maurizio

*L'associazione è esente da tasse in base
alle legge 480/97*

Oggi Anna Bacelin

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 6
Registrato in ... n. 3195/09 Serio 3
al n. 36009 ... Periodo 2 163/00
(Euro 100,00)
Il Dirigente dell'Area Servizi

